

**TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI**

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

**FOGLI INFORMATIVI**
**Sezione I - Informazioni sulla banca**
**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa**

Sede Legale: 20841 Carate Brianza (MB) - Via Cusani, 6  
 Tel. 0362 9401 - Fax 0362 903634  
 Cod. Fiscale 01309550158 - Partita IVA 00708550967  
 email info@caratebrianza.bcc.it - sito internet www.bcccarate.it  
 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 217 - Codice ABI: 08440-0  
 Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A172639  
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
 Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti  
 Iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza n. 01309550158  
 Capitale Sociale al 31/12/2011 - € 3.051.665,80  
 Riserva Legale al 31/12/2011 - € 211.338.867,83

**Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio**

Servizio offerto dalla Banca che permette al cliente il collegamento remoto con la stessa per l'effettuazione di specifiche operazioni oltre che la consultazione del proprio conto corrente.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto.

**Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione o del servizio**

- Profilo <b>IRON</b> (senza informativa finanziaria)		
- Spese di attivazione:	Eur	10,00
- Canone fisso mensile:	Eur	2,00
- Spese di disattivazione:	Eur	0,00
- Profilo <b>BRONZE</b> (con informativa finanziaria Pull ritardata)		
- Spese di attivazione:	Eur	10,00
- Canone fisso mensile:	Eur	2,50
- Spese di disattivazione:	Eur	0,00
- Profilo <b>SILVER</b> (con informativa finanziaria Pull Tempo Reale con aggiornamento dei dati su richiesta refresh da parte del cliente)		
- Spese di attivazione:	Eur	20,00
- Canone fisso mensile:	Eur	8,00
- Spese di disattivazione:	Eur	0,00
- Profilo <b>GOLD</b> (con informativa finanziaria Push Tempo Reale con aggiornamento Automatico dei dati)		
- Spese di attivazione:	Eur	30,00
- Canone fisso mensile:	Eur	15,50
- Spese di disattivazione:	Eur	0,00
Commissioni per Operazione (valide per tutti i profili)		
-		
- Di negoziazione:		3,00 ‰
- Minime:	Euro	5,00
- Massime:	Euro	50,00
- Revoche/Ineseguiti:	Euro	0,00

**Sezione IV - Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio****Art. 1 - Premessa e allegati**

La premessa, nonché gli allegati, sono parte integrante del presente Contratto. Per eventuali specifiche non espressamente riportate nel presente contratto, si deve far riferimento al contratto di Home Banking sottoscritto in precedenza del cui Servizio ne è parte integrante e dipendente.

**Art. 2 - Conferimento degli ordini**

La trasmissione degli ordini e delle eventuali istruzioni, a mezzo Internet, dovrà essere preceduta dall'accesso al Sistema di "Trading On Line" attivabile dal menù presente nel Servizio di Home Banking.

Gli ordini e le eventuali istruzioni sono impartiti via Internet:

- secondo le specifiche operative e con le modalità tecniche e i termini indicati al punto quarto della Premessa e riportate sul Manuale che forma parte integrante del predetto contratto;
- nei limiti delle disponibilità presenti sul conto corrente nonché nei limiti operativi eventualmente previsti dalla procedura.

All'atto del ricevimento dell'ordine la BCC rilascia via Internet un'attestazione relativa all'ordine ricevuto.

Le disposizioni via Internet saranno valide nella sola giornata di immissione dell'ordine; pertanto, il sistema di "Trading On Line" provvederà a fine giornata operativa a cancellare tutti gli ordini e le istruzioni rimasti ineseguiti avuto, peraltro, presente che gli ordini e le eventuali istruzioni impartiti dopo l'orario di chiusura delle contrattazioni verranno accettate per la giornata di contrattazione successiva.

Va da sé che è in facoltà del cliente/investitore revocare le disposizioni impartite via Internet nella sola ipotesi in cui esse non abbiano ancora ricevuto esecuzione.

Nella ipotesi in cui il servizio di trasmissione degli ordini e delle eventuali istruzioni via Internet fosse sospeso per ragioni tecniche, il cliente/investitore potrà impartire le proprie disposizioni con le modalità e nei termini previsti nel Contratto per la negoziazione.

Ferma restando la facoltà della BCC di rifiutare la trasmissione e l'esecuzione dell'ordine ricevuto dal cliente/investitore, previa immediata comunicazione al cliente/investitore medesimo, la BCC a suo insindacabile giudizio, non consentirà l'utilizzo del Servizio di "Trading On Line", senza con ciò nulla escludere, qualora:

- il conto corrente risulti privo della necessaria copertura ovvero siano superati i plafond operativi eventualmente concordati;
- il deposito titoli non sia sufficiente a coprire in tutto o in parte la disposizione impartita;
- sussistano altre ragioni gravi e motivate ad insindacabile giudizio della BCC.

Resta comunque inteso che è in facoltà del cliente/investitore trasmettere le disposizioni anche con le modalità e nei termini previsti nel Contratto per la negoziazione avuto presente, peraltro, che tali ordini e/o disposizioni faranno riferimento esclusivamente al deposito titoli ed al conto corrente di cui alla premessa. Nell'ipotesi in cui la BCC consenta al cliente di integrare la disponibilità liquida, occorre per l'esecuzione dell'ordine di negoziazione, mediante la vendita di titoli -che permettano per loro natura e modalità di negoziazione di ricavare immediata provvista liquida disponibile- in deposito presso la BCC, tale disposizione di vendita è irrevocabile.

Qualora, per qualsiasi ragione, venisse data esecuzione ad ordini di negoziazione per importi superiori alla disponibilità liquida, ciò non costituirà diritto di analoghe concessioni per il futuro, né concessione e/o ampliamento del plafond, in difetto di accordo in forma scritta.

**Art. 3 - Obblighi informativi**

La BCC adempie a tutti gli obblighi informativi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni applicabili al Servizio di "Trading On Line" anche via Internet consentendo, in tale ipotesi, al cliente/investitore di acquisire la disponibilità dell'informativa su supporto duraturo; in tal caso il cliente/investitore si impegna a fornire le eventuali connesse istruzioni con lo stesso mezzo.

**Art. 4 - Limitazioni di responsabilità**

La BCC non è responsabile dei danni, diretti od indiretti, derivanti all'investitore/cliente dalla mancata, ritardata o inesatta esecuzione di ordini dovuta a malfunzionamenti nella trasmissione dei dati ricollegabili a problemi tecnici di rete e/o delle apparecchiature telematiche, nonché dovuta a cause, eventi e circostanze che non siano controllabili con diligenza professionale dalla BCC medesima - a tale riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nel "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari", parte "A", punto 4.4) e 4.5), di cui all'allegato 3 al regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni -, includendo a tale proposito, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzione, sospensioni, guasti, malfunzionamenti o non funzionamenti degli impianti, scioperi e controversie sindacali o ad altre cause di forza maggiore.

La BCC, al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, informerà tempestivamente l'investitore/cliente, ove possibile, della non eseguibilità degli ordini ricevuti e procederà a farne perfezionare l'esecuzione non appena ripristinate le condizioni necessarie, fatta salva la facoltà di revoca degli ordini medesimi da parte dell'investitore/cliente medesimo nonché quanto previsto al precedente art.2, comma 5.

**Art. 5 - Facoltà di compensazione**

La BCC, ai sensi dell'art. 1252 c.c. ed anche in espressa deroga all'art. 1246 c.c., si riserva la facoltà di compensare ogni suo credito verso il cliente/investitore nascente dall'esecuzione del presente contratto, anche per l'ipotesi in cui il cliente/investitore non ottemperi agli obblighi derivanti dal presente contratto, con le disponibilità che il cliente/investitore abbia a qualsiasi titolo depositate presso la BCC, anche in semplice custodia.

**Art. 6 - Commissioni, spese, tassi e oneri fiscali**

Le condizioni applicate dalla BCC nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto sono indicate nell'allegato "A".

Sono, inoltre, ad esclusivo carico del cliente/investitore le spese documentate (anche se non indicate nel citato allegato "A") derivanti dallo svolgimento del presente incarico nonché gli eventuali oneri fiscali e finanziari connessi alle attività oggetto del presente Contratto.

Il pagamento di quanto dovuto dal cliente/investitore alla BCC per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto avviene mediante addebito sul conto corrente intestato al cliente/investitore medesimo.

Al riguardo, la BCC può avvalersi della facoltà prevista all'art.5, per il pagamento di quanto dovuto dal cliente/investitore.

**Art. 7 - Assunzione di responsabilità ed impegni delle parti**

L'investitore/cliente si obbliga a custodire con cura i codici di sicurezza per l'accesso all'Home Banking nonché ad adottare tutte le misure idonee e necessarie per garantire il regime di riservatezza del prodotto, impegnandosi a non consentirne l'uso ai terzi, anche occasionale, l'estrazione di copie anche parziali, nonché la consultazione.

Di conseguenza, l'investitore/cliente si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'uso, da parte di chicchessia, dei codici di sicurezza predetti, rispondendo pertanto di tutti i danni derivanti dall'utilizzo dei citati supporti di certificazione e/o sicurezza, nonché del loro smarrimento e sottrazione; resta inteso, pertanto, che la BCC non assume alcun tipo di responsabilità per qualunque ipotesi di mancata cautela da parte del cliente/investitore nella conservazione dei supporti di certificazione e/o di sicurezza.

L'investitore/cliente si obbliga, altresì, a denunciare immediatamente lo smarrimento e/o la sottrazione dei citati codici di sicurezza con le modalità ed all'indirizzo indicati nel Contratto per la negoziazione ovvero all'indirizzo di posta elettronica di cui al successivo art.10 del presente Contratto.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, per ragioni di tutela della sicurezza informatica, i codici di sicurezza potranno essere periodicamente sostituiti a cura della BCC, previa comunicazione al cliente/investitore. Qualora il cliente/investitore abbia fondato timore che terzi siano a conoscenza dei citati supporti di certificazione e/o di sicurezza, dovrà darne tempestiva comunicazione alla BCC - con le modalità ed all'indirizzo indicati nel Contratto per la negoziazione ovvero all'indirizzo di posta elettronica di cui al successivo art.10 del presente Contratto - la quale avrà facoltà di sospendere temporaneamente il Servizio di "Trading On Line".

**Art. 8 - Inibizione all'accesso ai mercati e responsabilità per danni**

E' in facoltà della BCC di inibire all'investitore/cliente, su richiesta della Borsa Italiana S.p.A., l'accesso per il tramite di Internet ai mercati, a seguito di interconnessioni che abbiano provocato situazioni di irregolarità delle negoziazioni.

Nella eventualità di cui al primo comma - come in ogni altro caso in cui gli interventi dell'investitore/cliente abbiano causato danni alla BCC o a terzi - l'investitore/cliente si obbliga a rispondere dei danni stessi, anche in sede di rivalsa da parte della BCC.

**Art. 9 - Efficacia e durata del contratto**

Fermo quanto contenuto nel Contratto per la negoziazione, nella ipotesi in cui l'adesione al servizio di "Trading On Line" del cliente/investitore avvenga tramite Internet, l'efficacia del presente contratto è subordinata alla presentazione e/o identificazione del cliente/investitore, presso la BCC.

In caso di recesso di una delle parti restano in ogni caso impregiudicati tutti gli obblighi e i diritti nascenti dal presente Contratto sorti anteriormente alla data di efficacia del recesso medesimo.

**Art. 10 - Comunicazioni fra le parti**

Fermo quanto contenuto nel Contratto per la negoziazione, relativamente all'operatività di cui al presente Contratto ed in relazione a qualsivoglia richiesta di chiarimenti, questi devono pervenire tramite numero verde a disposizione della procedura e sottoriportato:

**840 06 07 01**

oppure tramite e-mail all'indirizzo:

**info@relaxbanking.it****Art. 11 - Clausola risolutiva e recesso**

La BCC si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art.1456 c.c., il presente Contratto, dandone comunicazione scritta, in caso di inadempimento del cliente/investitore di uno solo degli impegni e/o obblighi nascenti dal Contratto.

Al verificarsi delle ipotesi di cui al primo comma, la BCC potrà sospendere l'esecuzione degli ordini ricevuti, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso ed adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del cliente/investitore.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto con comunicazione inoltrata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 15 giorni.

Qualunque causa di cessazione dei contratti per la negoziazione, di conto e di deposito - indicati in premessa - determinerà la cessazione del presente contratto con pari decorrenza di effetti.

Quanto previsto dal presente articolo non pregiudica i diritti della BCC per qualsiasi ulteriore mezzo di tutela e per il risarcimento degli eventuali danni.

**Art. 12 - Rinvio al contratto per la negoziazione**

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Contratto valgono le disposizioni di cui al Contratto per la negoziazione richiamato in premessa e, per quanto ovvio, al Contratto di Home Banking in precedenza sottoscritto.

**Modifica della condizioni economiche:** La banca ha la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli Servizi, rispettando le disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

### Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Cusani 6 – 20841 Carate Brianza MB) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (90 se il reclamo ha come oggetto servizi ed attività di investimento).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente contraiga il mutuo in qualità di *consumatore* il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

### Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Voce	Definizione
Spese attivazione	Costo per il cliente per attivare il servizio.
Canone fisso mensile	Costo fisso mensile per il mantenimento del servizio.
Commissione per operazione	Costo della singola operazione.